

Dott. Marco Baccani
Dott. Salvatore Fiorenza
Dott. Ferdinando Ramponi
Dott. Massimo Rho
Dott. Federico Baccani

20121 Milano
Piazza Cavour, 3
Tel. (+39) 02 764214.1
Fax (+39) 02 764214.61

Dott. Filippo Ramponi
Dott. Stefano Ramponi
Rag. Maurizio Saltini
Dott. Gianni Spagarino
Dott. Alessandro Galliena

C.F./P.IVA 04420200968
studiobaccani@stbac.net
www.baccanieassociati.it

Ai Gentili Clienti
Loro sedi

Milano, 16 Gennaio 2020

CIRCOLARE N. 2/2020

Con la presente circolare si riassumono le principali novità fiscali contenute nella Legge di Bilancio 2020 e nel Decreto Fiscale n. 124/2019 convertito in Legge il 24 dicembre 2019, riservando maggiori approfondimenti ad eventuali richieste specifiche.

1. Deducibilità Imu
2. Proroga detrazione risparmio energetico
3. Proroga ristrutturazioni edilizie e bonus mobili
4. Credito di imposta investimento beni strumentali nuovi
5. Nuovo credito R&S
6. Bonus facciate
7. Proroga crediti di imposta partecipazione fiere internazionali
8. Riduzione detraibilità di determinati oneri
9. Fringe benefit auto aziendali
10. Deduzione buoni pasti mense aziendali
11. Tracciabilità detrazioni
12. Regime forfettario
13. Rivalutazione terreni e partecipazioni
14. Imposta sostitutiva cessione immobili nel quinquennio
15. Rivalutazione beni di impresa
16. Contrasto alle indebite compensazioni
17. Compensazione crediti da parte dei sostituti di imposta
18. Contrasto all'omesso versamento di ritenute in settori *labour intensive*
19. L'esterometro diviene trimestrale
20. Limiti all'utilizzo del contante

1. Deducibilità Imu

A decorrere dal 2019 viene stabilita la deducibilità dell'Imu assolta sugli immobili strumentali, in misura pari al 50%.

2. Proroga detrazione risparmio energetico

Viene prorogato al 31 dicembre 2020 il termine previsto per avvalersi della detrazione Irpef e Ires, nella misura del 65%, per le spese documentate relative a interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. *ecobonus*).

3. Proroga ristrutturazioni edilizie e *bonus mobili*

Viene prorogata al 31 dicembre 2020 la detrazione al 50%, nel limite di 96.000 euro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall'articolo 16-*bis*, comma 1, Tuir.

Viene, inoltre, prorogata al 2020 la detrazione al 50% per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

4. Credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

Viene introdotto, in sostituzione del c.d. superammortamento e iperammortamento, un nuovo credito d'imposta per le spese sostenute, **a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020**, a titolo di investimento in beni strumentali nuovi.

I beni che danno accesso all'agevolazione sono quelli materiali nuovi strumentali all'esercizio dell'impresa, con l'esclusione dei seguenti:

1. veicoli e altri mezzi di trasporto;
2. beni con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5% e quindi con ammortamento più lungo di 15 esercizi;
3. fabbricati e le costruzioni;
4. beni di cui all'allegato 3 annesso alla L. 208/2015;
5. beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti.

Il credito è riconosciuto in misura differenziata in ragione della tipologia di beni oggetto dell'investimento:

1. investimenti in beni ricompresi nell'allegato A annesso alla L. 232/2016 e in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0":

- **40%** del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- **20%** per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 10 milioni di euro.

2. investimenti in beni immateriali (*software*, sistemi e *system integration*, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0" (ricompresi nell'allegato

B annesso alla L. 232/2016 e integrato dalla L. 205/2017): **15%** del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.

3. investimenti in beni diversi da quelli di cui agli allegati A e B: **6%** del costo e nel limite massimo di 2 milioni di euro. In questo caso il credito è riconosciuto anche per gli investimenti effettuati da esercenti arti e professioni.

Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente **in compensazione** (articolo 17, D.Lgs. 241/1997) in **5 quote annuali di pari importo, ridotte a 3 per gli investimenti in beni immateriali**.

Il credito può essere utilizzato rispettivamente:

- per gli investimenti di cui agli allegati A e B a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione di tali beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni diversi da quelli di cui agli allegati A e B.

In caso di cessione, o di destinazione a strutture non in Italia, dei beni agevolati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

Le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'esplicito riferimento alle disposizioni della L. 160/2019. Per i beni di cui ai commi 6 e 7, allegati A e B, L. 232/2016, è necessario produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi Albi professionali. Tale onere, per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, può essere sostituito da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ex D.P.R. 445/2000.

5. Nuovo credito R&S

Con decorrenza 2020, viene introdotto, in sostituzione del precedente credito di cui all'articolo 3, D.L. 145/2015, il nuovo credito d'imposta per investimenti in R&S, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese.

Rientrano tra le attività di R&S ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, alle lettere m (ricerca industriale), q (ricerca industriale) e j (sviluppo sperimentale), § 1.3 del punto 15 della Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014.

Sono considerate ammissibili le seguenti spese:

- a) di **personale relative ai ricercatori e ai tecnici** titolari di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di R&S svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni;
- b) quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai **beni materiali mobili e dei software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo** anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota;
- c) per **contratti di ricerca extra-muros** con oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario delle attività di R&S ammissibili al credito d'imposta. Le spese per i

contratti stipulati con Università e istituti di ricerca residenti nel territorio dello Stato, concorrono in modo maggiorato a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare;

- d) quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di un'**invenzione industriale o biotecnologica**, una topografia di prodotto a semiconduttori o una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di R&S ammissibili al credito d'imposta;
- e) per **servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di R&S** ammissibili, nel limite massimo complessivo del 20% delle spese di cui ai punti a e c, senza maggiorazioni, a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione Europea;
- f) spese per **materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S** ammissibili svolte internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale sopra indicate ovvero, nel caso di ricerca *extra-muros*, del 30% dei costi dei contratti suindicati.

Sono ricomprese le attività, diverse da quelle di R&S, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, intesi quali beni materiali o immateriali o servizi o processi che si differenziano, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell'eco-compatibilità o dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori. Non si considera attività di innovazione tecnologica (IT) ammissibile:

- attività di *routine* per il miglioramento della qualità dei prodotti e in generale le attività volte a differenziare i prodotti dell'impresa da quelli simili presenti sullo stesso mercato concorrenziale per elementi estetici o secondari;
- attività per l'adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente nonché le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti.

L'attuazione è demandata a un decreto MISE. Per l'elenco dettagliato delle spese ammissibili si rinvia alla norma.

Il credito d'imposta è riconosciuto:

- per le attività di R&S in misura pari al **12%** della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 3 milioni, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi;
- per le attività di innovazione tecnologica, separatamente, in misura pari al **6%** della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi;
- per le attività di *design* e ideazione estetica in misura pari al **6%** della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.

Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in 3 quote annuali di pari importo. Le imprese devono effettuare una comunicazione al MISE. Ai fini del

riconoscimento del credito, il sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ovvero un revisore legale iscritto alla sezione "A" (in tal caso si incrementa il *bonus* di 5.000 euro). Inoltre, le imprese devono redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione.

6. Bonus facciate

Viene introdotta una detrazione dall'imposta lorda in misura pari al 90% per le spese documentate, sostenute nel 2020 per interventi, anche di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi) o B (parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A) ai sensi del D.M. 1444/1968.

La detrazione è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Sono previsti obblighi di comunicazione all'ENEA, sulla base di istruzioni specifiche che verranno elaborate dall'ente.

7. Proroga crediti di imposta per la partecipazione a fiere internazionali

E' prorogato il credito di imposta, pari al **30%** delle spese sostenute dalle PMI italiane per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore, nel limite di 60.000 euro.

Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo, pari a:

- 10 milioni per il 2019 e
- 5 milioni di euro per il 2020.

Le spese interessate sono quelle di affitto degli spazi e allestimento, pubblicità, promozione e comunicazione connesse alla partecipazione alle fiere internazionali.

8. Riduzione detraibilità di determinati oneri

Viene integrato l'articolo 15, Tuir, con i commi *3-bis*, *3-ter* e *3-quater* prevedendo, con decorrenza dal 2020:

- a. detrazione integrale con reddito complessivo **inferiore** a 120.000 euro;
- b. detrazione in misura pari al rapporto tra 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo dichiarato e 120.000 euro con reddito complessivo **superiore** a 120.000 euro.

Ai fini del computo, il reddito complessivo è determinato al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

In deroga a quanto previsto dal nuovo comma *3-bis*, la detrazione continua a spettare al 100% per interessi passivi e relativi oneri accessori, quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari o di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, di mutui contratti, a partire dal 1 gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e per le spese sanitarie.

9. Fringe benefit auto aziendali

Viene modificata la disciplina relativa al *fringe benefit* legato alle auto aziendali, tuttavia, le regole vigenti fino al 31 dicembre 2019, continuano ad applicarsi per veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.

La modifica riguarda l'articolo 51, comma 4, lettera a), Tuir, prevedendo che, con riferimento ad autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose, autocaravan (autoveicoli *ex* lettere a), c) ed m) dell'articolo 54, comma 1, D.Lgs. 285/1992), motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione, che presentano valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 grammi per chilometro, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente si assume il 25% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, al netto dell'ammontare eventualmente trattenuto al dipendente.

Per il calcolo del costo chilometrico di esercizio, viene confermata la corrispondenza con quello desumibile dalle tabelle nazionali .

La percentuale è elevata per 3 differenti insiemi di autoveicoli con valori di emissione superiori a 60 grammi per chilometro:

- 30% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60, ma non a 160 grammi per chilometro;
- 40% per il 2020 e 50% per il 2021, per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 160, ma non a 190 grammi per chilometro;
- 50% per il 2020 e 60% per il 2021, per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 grammi per chilometro.

10. Deduzione buoni pasti mense aziendali

Viene modificata la disciplina prevista per i buoni pasto intervenendo sull'articolo 51, Tuir.

In particolare è previsto:

- una distinzione di trattamento tra prestazioni sostitutive di somministrazioni di vitto e indennità sostitutive;
- per le prestazioni sostitutive della somministrazione di vitto, il limite complessivo giornaliero dell'importo che non concorre alla formazione del reddito di lavoro è così definito:
 1. prestazioni rese in formato diverso da quello elettronico: **4 euro**;
 2. prestazioni rese in forma elettronica: **8 euro**.

Resta invariato l'importo complessivo giornaliero pari a 5,29 euro per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte a lavoratori addetti a strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.

11. Tracciabilità detrazioni

A decorrere dal 2020, la fruizione della detrazione del 19% prevista dall'articolo 15, Tuir e da altre disposizioni normative, spetta solo in caso di pagamento della spesa **con strumenti tracciabili**, intendendo come tali:

- versamenti bancari o postali;
- carte di debito, di credito e prepagate;

- assegni bancari e circolari.

Resta valido il pagamento in **contanti** per:

- medicinali e dispositivi medici
- prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Ssn.

12. Regime forfettario

Viene abrogato il regime *super* forfettario di cui all'articolo 1, commi 17-22, L. 145/2018, previsto per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che conseguono ricavi o percepito compensi tra 65.001 e 100.000 euro.

Viene modificato il regime forfettario previsto in caso di ricavi o compensi nel limite di 65.000 euro.

In particolare:

- viene reintrodotta il limite alle **spese sostenute per il personale e per il lavoro accessorio** che non può eccedere 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l'esecuzione di specifici progetti, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro prestato dall'imprenditore o dai suoi familiari;
- viene inibito il regime ai soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di **lavoro dipendente e redditi assimilati** a quelli di lavoro dipendente (es. emolumenti e pensioni) eccedenti l'importo di 30.000 euro (la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato);

13. Rivalutazione terreni e partecipazioni

Viene riproposta la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni, agricoli ed edificabili, posseduti al 1° gennaio 2020, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva da versare entro il 30 giugno 2020 (in caso di rateazione la prima rata).

L'aliquota dell'imposta sostitutiva è unificata, prevedendola in misura pari all'**11%** sia per le partecipazioni in società non quotate, sia per i terreni.

14. Imposta sostitutiva cessione immobili nel quinquennio

Sale al **26%** l'imposta sostitutiva dell'Irpef applicabile sulle plusvalenze realizzate in caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni. L'imposta si applica all'atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b), Tuir.

15. Rivalutazione beni di impresa

Viene reintrodotta la possibilità per società di capitali, cooperative, *trust* e altri enti pubblici e privati che esercitano attività commerciali di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni in società controllate e collegate costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018.

Sono esclusi dalla rivalutazione gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa.

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 1° gennaio 2020.

La rivalutazione deve riguardare beni della stessa categoria omogenea e deve essere annotata nell'inventario e nella Nota integrativa.

Si applicano le seguenti imposte sostitutive:

- al maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione, che si considera riconosciuto a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, **12%** per i beni ammortizzabili e **10%** per i beni non ammortizzabili;
- al saldo attivo della rivalutazione, affrancabile anche parzialmente, **10%**.

Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° dicembre 2021.

In caso di cessione dei beni rivalutati prima del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

16. Contrasto alle indebite compensazioni

Con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, la compensazione del credito Iva annuale o da modello TR nonché dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'Irap, per importi superiori a 5.000 euro annui, può avvenire a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

17. Compensazione crediti da parte dei sostituti di imposta

Con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, i sostituti di imposta potranno procedere alla compensazione dei crediti derivanti da eccedenze di versamento di ritenute e di rimborsi/*bonus* erogati ai dipendenti, esclusivamente in via telematica.

18. Contrasto all'omesso versamento di ritenute in settori *labour intensive*

Con decorrenza 1° gennaio 2020 (quindi anche in relazione a contratti stipulati antecedentemente a tale data), viene introdotto il nuovo articolo 17-*bis*, D.Lgs. 241/1997, con cui viene previsto che i soggetti residenti ai fini delle imposte dirette in Italia, quando affidano il compimento di un'opera o di più opere o di uno o più servizi:

- di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro,
- tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o a esso riconducibili in qualunque forma, devono richiedere all'appaltatrice o alla subappaltatrice, che sono obbligate a provvedervi, copia delle **deleghe di pagamento relative alle ritenute** (per Irpef e addizionali) e **trattenute** dalle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati in tali opere e/o servizi.

A tal fine, tali ritenute devono essere versate distintamente per singolo committente e senza possibilità di compensazione. La risoluzione n. 109/E/2019 ha fornito le regole per la compilazione della sezione "dati anagrafici" del modello F24.

Ai fini di consentire la verifica dei versamenti, entro 5 giorni dagli stessi, devono essere inviate al committente le deleghe e un elenco nominativo dei lavoratori, identificati tramite codice fiscale, che sono stati impiegati nel mese precedente direttamente nelle opere e/o servizi prestati, con il dettaglio delle ore lavorate, l'ammontare della retribuzione corrisposta e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente al lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Le previsioni di cui sopra non si rendono applicabili se le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici, trasmettono una certificazione attestante la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello di scadenza delle ritenute, dei seguenti requisiti:

a. siano **operative da almeno 3 anni** e in regola con gli obblighi dichiarativi, inoltre, in tali periodi di imposta devono risultare versamenti registrati nel conto fiscale in misura pari a un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

b. non risultino:

- iscrizioni a ruolo,
- accertamenti esecutivi o
- avvisi di addebito

affidati all'agente della riscossione e relativi alle imposte sui redditi, all'Irap, alle ritenute e ai contributi previdenziali, **di importo superiore a 50.000 euro** per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione (con esclusione delle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza).

La dichiarazione è rilasciata dall'Agenzia delle entrate ed è valida per 4 mesi.

19. L'esterometro diviene trimestrale

Per effetto dell'introduzione del nuovo comma 1-bis, vengono modificati i termini di trasmissione dei dati delle fatture transfrontaliere portandoli da mensili a trimestrali. In particolare, la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate è effettuata **trimestralmente** entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento. I nuovi termini trovano applicazione per i documenti emessi o ricevuti dal mese di novembre 2019.

20. Limiti all'utilizzo del contante

Viene ridotto il limite all'utilizzo del contante nelle seguenti misure:

- dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021: **2.000 euro**;
- a decorrere dal 1° gennaio 2022: **1.000 euro**.

Vengono, inoltre, in coerenza adeguati i minimi edittali delle sanzioni.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento e si riserva la facoltà di approfondire e/o integrare gli argomenti trattati in successive circolari.

Cordiali saluti

Studio Baccani e Associati
Associazione Dottori Commercialisti